

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 26 aprile 2010, in Roma

t r a

l'ANCPL LEGACOOP, la FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, la PSL
AGCI

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 24 giugno 2008 per i lavoratori delle cooperative di
produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.

- I ART. 52 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Operai)
Allegato 1
- II ART. 55 – FERIE (Operai)
Allegato 2
- III ART. 6 – SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Allegato 3
- IV ART. 81 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)
Allegato 4
- V ART. 30 Bis – LAVORO A TEMPO PARZIALE
Allegato 5
- VI ART. 27 – DIRITTO ALLO STUDIO
Allegato 6
- VII ALLEGATO O – SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONALITA' –
BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Allegato 7
- VIII PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI
E TERRITORIALE
Allegato 8
- IX PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA
Allegato 9
- X Art. 15 QUADRI
Allegato 10

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the list items, including a large 'A' on the left and various initials like 'H', 'M', 'S', 'P', 'R', 'G', 'M', 'A' on the right.)


- XI AVVISO COMUNE - CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Allegato 11
- XII PROTOCOLLO SUL RLST AD INTEGRAZIONE DELL'ART. 29
Allegato 12
- XIII PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Allegato 13
- XIV Art 36 Bis. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Allegato 14
- XV DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET
Allegato 15
- XVI ART. 20 LAVORATORI STRANIERI
Allegato 16
- XVII Art. 46 Bis, RIPOSI ANNUI (Operai)
Allegato 17
- XVIII Art. 95 PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)
- XIX Art. 41 DECORRENZA E DURATA
- XX AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Letto, confermato e sottoscritto


ANCPL LEGACOOOP



FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE



PSL AGCI



FENEAL U.I.L.



F.I.L.C.A.-C.I.S.L.



FILLEA - C.G.I.L.



**Art. 52
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.


L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

NOTA A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Associazioni Cooperative e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.



Art. 55 - Ferie (Operai)

Dopo il 4° comma dell'art. 55 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è aggiunto il seguente comma:

“Di norma le ferie andranno usufruite nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.) oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell'art. art. 20, non potessero essere godute entro l'anno di maturazione, andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno”.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized or scribbled. Notable signatures include a large 'M' at the top right, a signature resembling 'S' in the middle right, and several others in the bottom left and bottom right areas.

Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva.

A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello.

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.

Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e con valenza triennale:

- a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
- c) determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° Luglio 2011 dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale (EVR) secondo i requisiti indicati nei successivi commi del presente punto A);
- d) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;
- e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
- f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del c.c.n.l.;
- g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
- h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
- i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
- k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal c.c.n.l., mediante specifiche clausole di rinvio;
- l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D).
- m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL.

.....omissis.....

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) di cui alla lettera c), che sostituisce il precedente istituto variabile (EET) e che, come quest'ultimo, risponde ai requisiti di legge per gli sgravi fiscali e contributivi, sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'S' on the right and several other marks.

produttività, qualità e competitività nel territorio; esso non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per la sua determinazione saranno utilizzati i seguenti cinque indicatori:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT;
5. Il quinto indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono stabilire a livello locale, per le circoscrizioni di propria competenza ed entro la misura massima fissata dalle parti nazionali (così come previsto agli artt. 52 e 81), la specifica percentuale di EVR, in base a valutazioni concernenti il complessivo stato del settore nel proprio territorio.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le relative incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, annualmente, poi al raffronto dei cinque indicatori territoriali, su un arco temporale triennale.

Saranno presi a raffronto due trienni: il primo dei quali composto dall'ultimo anno di cui si hanno a disposizione tutti i dati relativi ai cinque indicatori e dai due anni immediatamente precedenti; il secondo composto dal penultimo anno di cui si hanno i dati disponibili e dai due a quest'ultimo precedenti (Es: triennio 2010 2009 2008 vs. 2009 2008 2007; 2011 2010 2009 vs. 2010 2009 2008; 2012 2011 2010 vs. 2011 2010 2009).

L'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali degli indicatori la cui variazione sia pari a zero o positiva, ciò sino al 100% della specifica percentuale massima fissata territorialmente.

Qualora la variazione di almeno due dei suddetti cinque indicatori dovesse risultare pari a zero o positiva e nel caso in cui la somma dei relativi pesi ponderali risultasse inferiore al 30%, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della specifica percentuale massima fissata a livello territoriale.

Nell'ipotesi invece in cui la somma delle incidenze ponderali degli indicatori, o anche l'incidenza di un solo indicatore, risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Le parti sociali territoriali si incontreranno ogni anno (entro il mese di giugno) per il calcolo e la verifica degli indicatori.



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'M' on the right side and several other initials and names.

Determinata, a livello provinciale la percentuale di EVR da erogare, ogni cooperativa, qualora la predetta percentuale sia pari o superiore al 30%, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- a. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- b. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

E' data facoltà alle rappresentanze territoriali di confermare o sostituire uno o entrambi i parametri sopra indicati con altrettanti, ritenuti più idonei e coerenti a misurare la situazione economica delle imprese cooperative del territorio.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà l'andamento dei propri parametri nei due trienni, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora le variazioni dei suddetti due parametri risultassero pari a zero o positive, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora uno e entrambi parametri avessero una dinamica negativa, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30%.

Laddove a livello provinciale risultasse da erogare una percentuale di EVR superiore al 30%, la cooperativa, nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà, oltre al 30%, anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%; ciò attivando la seguente procedura:

- la cooperativa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'associazione territoriale cooperativa di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone contestuale comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- analoga procedura dovrà essere osservata dalle imprese cooperative non aderenti ad alcuna associazione cooperativa firmataria del contratto territoriale, fermo restando che, in questo caso, l'autodichiarazione andrà resa a tutte le associazioni cooperative firmatarie dell'integrativo;
- le suddette associazioni informeranno con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa cooperativa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate, ovvero dei due parametri aziendali eventualmente modificati dalle organizzazioni territoriali.

Le imprese cooperative di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

L'erogazione dell'EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i tre mesi successivi alla data della presentazione della piattaforma e comunque sino alla data del termine del mese successivo alla scadenza dell'integrativo da rinnovare, le parti non assumeranno iniziative unilaterali e non procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.

Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.


La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro

Visto quanto stabilito nell'accordo interassociativo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1° e 2° livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the right and several smaller ones below.

Art. 81
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

NOTA A VERBALE

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Associazioni Cooperative e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

The bottom of the page contains approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, scattered pattern. The signatures vary in style and legibility, representing the various associations mentioned in the text above.

Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento

A) Contratto di lavoro a tempo parziale

Il punto 3. del paragrafo A) dell'art. 30 bis del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.

Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.

Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures. On the right side, there are three blue ink signatures, with the top one being a large, stylized 'S'. Below it are two smaller blue signatures. On the left side, there are several black ink signatures, including a large 'G' and a signature that appears to be 'M'. There are also some blue ink marks and scribbles scattered across the bottom of the page.

Art. 27 - DIRITTO ALLO STUDIO

Il primo e il secondo comma dell'art. 27 del c.c.n.l. vigente sono sostituiti dai seguenti:

"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare esclusivamente corsi di studio attinenti al settore delle costruzioni e compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà o istituti legalmente riconosciuti."

"I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo".



A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. Notable signatures include a large blue 'M' at the top right, a blue 'L' in the middle right, and several black signatures at the bottom.